



...omissis...

Fascicolo URAV n. 4641/2023

Oggetto: Richiesta di parere da parte dell'associazione ...omissis... in merito alla sussistenza dell'obbligo di monitoraggio della sezione "Amministrazione trasparente" mediante attestazione OIV o di organismo con funzioni analoghe.

Con riferimento alla nota in oggetto - con la quale è stato richiesto un parere dell'Autorità in merito alla riconducibilità dell'associazione nella categoria "associazioni, fondazioni e enti di diritto privato" di cui all'art. 2 bis, comma 3, seconda parte, d.lgs. n. 33/2013 e al conseguente obbligo di attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo le indicazioni e le modalità riportate nella delibera A.N.AC. n. 203 del 17 maggio 2023 - si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente giova richiamare il disposto dell'art. 2 bis, comma 3, seconda parte, a mente del quale "*La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea [...] e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici*". In particolare, con determinazione 1134/2017 l'Autorità ha chiarito che il requisito del bilancio si intende integrato quando la somma tra il valore del patrimonio e quello della produzione supera la soglia indicata. Quanto, invece, alla nozione di "*attività di pubblico interesse*", la medesima determinazione individua tre tipologie di funzioni ascrivibili alla stessa, e cioè l'esercizio di funzioni amministrative, l'erogazione di servizi pubblici in favore dei cittadini sulla base di un affidamento (diretto o previa gara) dell'amministrazione e la produzione di beni e servizi strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico.

Nel caso di specie il bilancio sociale disponibile sul portale dell'associazione ...omissis... riporta un valore superiore a cinquecentomila euro. Dalla consultazione del Portale Dati Aperti di A.N.AC., poi, è emerso che la stessa risulta affidataria dal 2011 ad oggi di n. 9 procedure relative al servizio di supporto tecnico alle centrali operative 118, bandite dalle stazioni appaltanti ...omissis... Può, dunque, ritenersi sussistente anche il secondo requisito, *sub specie* della gestione di servizi pubblici.

Ciò premesso, l'associazione ...omissis... rientra nell'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33/2013, entro i limiti della compatibilità e relativamente alla sola attività di pubblico interesse. Si ricorda che le valutazioni in ordine alla compatibilità sono state svolte dall'Autorità nell'ambito dell'Allegato 1 alla determinazione n. 1134/2017, cui, pertanto, si rinvia per ogni approfondimento.

In quanto soggetta all'applicazione della disciplina normativa in tema di trasparenza, l'associazione è altresì tenuta a verificare l'assolvimento dei relativi obblighi mediante attestazione da parte di un organismo o altro soggetto con funzioni analoghe a quelle di OIV. Ogni anno l'Autorità con apposita delibera individua i

dati oggetto di attestazione per categorie di enti. In particolare, la delibera n. 203 del 17 maggio 2023 ha richiesto che l'attività di monitoraggio negli enti di diritto privato di cui all'art. 2 bis, comma 3, seconda parte, d.lgs. n. 33/2013 si concentri sulle seguenti sottosezioni di "Amministrazione trasparente": Attività e procedimenti (art. 35), Bilanci (art. 29) e Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6). L'A.N.AC. ha altresì fissato il termine per la chiusura delle operazioni al 15 settembre 2023 (cfr. Comunicato del Presidente del 17 luglio 2023).

In riferimento ai dati previsti dagli artt. 29 e 32 d.lgs. n. 33/2013, come precisato anche nella delibera n. 751 del 10 novembre 2021, la pubblicazione deve ritenersi assolta ove tali informazioni siano contenute nel Bilancio sociale dell'associazione e quest'ultima sia tenuta ad osservare le misure di trasparenza contenute nel d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e nella l. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

Ad ogni buon fine si ricorda che in base all'art. 9, comma 1, secondo periodo d.lgs. n. 33/2013 *"Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6"*. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'ente non applichi le misure di trasparenza previste dalle normative sopra richiamate o comunque pubblichi tutte o alcune informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 in altra sezione del sito, è necessario che nella sezione "Amministrazione trasparente" sia riportato il relativo *link* di collegamento affinché l'organismo o il soggetto con funzioni di OIV possa attestare positivamente l'assolvimento degli obblighi di pubblicità.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 18 ottobre 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente